



Collegio di Garanzia dello Sport  
Prima Sezione

Prot. n. 00274/2026

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 16/2026, presentato, in data 13 marzo 2026, dalla S.S.D. a R.L. Sporting Club contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), il Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND, nonché contro la A.S.D. Castelvati Calcio, avverso la decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il predetto Comitato Regionale Lombardia LND-FIGC, pubblicata nel C.U. n. 71 del 12 febbraio 2026 – CRL, con la quale, in accoglimento del reclamo della A.S.D. Castelvati Calcio avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale, di cui al C.U. n. 64 del 22 gennaio 2026 CRL-FIGC (con cui è stato accolto il ricorso della S.S.D. a R.L. Sporting Club, è stata inflitta, a carico della A.S.D. Castelvati Calcio, la punizione sportiva della perdita della gara dell'11 gennaio 2026 contro l'odierna ricorrente, con il punteggio di 0-3, in favore della S.S.D. a R.L. Sporting Club, ai sensi dell'art. 10 CGS, ed è stata omologata la suddetta gara con il risultato di A.S.D. Castelvati Calcio 0 – S.S.D. a R.L. Sporting Club 3), è stato ripristinato il risultato conseguito sul campo di gara (A.S.D. Castelvati Calcio ASD – S.S.D. a R.L. Sporting Club 1-0).

Dichiara inammissibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 9 aprile 2026.

IL PRESIDENTE  
F.to Vito Branca

IL RELATORE  
F.to Enzo Paolini

Depositato in Roma, in data 9 aprile 2026.

PER IL SEGRETARIO  
F.to Dario Bonanno